



## Provincia di Lecco

**Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca - Servizio Faunistico**

**Oggetto: "Regolamento provinciale per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia"**

Approvazione: d.c.p. n. 20 del 31.03.2008, esecutiva.

Con modifiche apportate: d.c.p. n. 35 del 21.04.2011, esecutiva;

### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli appostamenti fissi di caccia autorizzati successivamente alla data di pubblicazione del regolamento stesso, compresi quelli la cui autorizzazione è in corso di rilascio. Si applica, inoltre, agli appostamenti dismessi o abbandonati la cui autorizzazione non è stata richiesta per una stagione venatoria.
2. Sono fatti salvi tutti i divieti, gli obblighi e le ulteriori disposizioni in materia venatoria riportati nelle leggi nazionali e regionali.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali agli appostamenti fissi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

### **Art. 2 – Modalità realizzative degli Appostamenti fissi di caccia.**

1. Gli appostamenti fissi di caccia possono essere realizzati in qualunque ambiente, fermo restando la necessità di richiedere agli Enti competenti le eventuali autorizzazioni non direttamente discendenti dalla l.r. 12/2005.
2. I Capanni potranno essere realizzati solamente secondo le seguenti modalità costruttive:
  - a) **DIMENSIONI:** larghezza massima metri 3 , lunghezza massima metri 3, altezza massima (somma di tutte le parti fuori e entro terra escluse eventuali fondamenta) metri 2,40.
  - b) **COLORE DI TUTTE LE PARTI ESTERNE:** toni di colore che consentano il suo inserimento mimetico nell'ambiente circostante, è consigliato un rivestimento con essenze naturali di tipo rampicanti o con altra vegetazione naturale, spontanea o messa a dimora, purché appartenenti alle specie vegetali autoctone elencate nell'Allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007.
  - c) **MATERIALE COSTRUTTIVO:** esterno in legno o lamiera, interno in materiale isolante tipo legno, lamiera o altro, purché inerte. È ammesso l'utilizzo di trovanti (pietre e sassi) reperiti il loco e assemblati a secco; in questo caso la pietra può essere lasciata "a vista"
  - d) **USO DI MATERIALE EDILE:** in generale è preferibile l'uso di materiale non edilizio; è possibile tuttavia l'utilizzo di parti prefabbricate realizzate in cemento, laterizi o altro materiale simile, nonché la realizzazione di fondazioni; l'uso, ancorché parziale, di materiale edilizio non deve pregiudicare in nessun modo la totale amovibilità del Capanno e il completo ripristino dei luoghi.
  - e) **AMOVIBILITÀ:** tutta la struttura deve essere facilmente amovibile, non deve avere fondamenta stabili ma deve essere fissata in modo provvisorio al terreno.
  - f) **MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO:** non sono ammessi sbancamenti, terrazzamenti, altre tipologie di movimentazione del terreno, palificazioni o altre operazioni che modifichino lo stato dei luoghi o il paesaggio. È ammesso unicamente il livellamento del terreno per la superficie strettamente necessaria all'appoggio del Capanno.
  - g) **RECINZIONI:** l'accesso al gioco ed al capanno deve essere libero e senza ostacoli, sono ammesse unicamente recinzioni di altezza inferiore a mt. 1,20.
  - h) **SEGNALAZIONE DELL'APPOSTAMENTO:** durante l'effettivo utilizzo dell'Appostamento è fatto obbligo al Titolare dell'Appostamento fisso di segnalarne la presenza mediante l'apposizione di cartelli o tabelle ben visibili posizionati lungo tutte vie di transito da cui è possibile accedere al gioco ed al Capanno. Inoltre, è fatto obbligo di apporre ben in vista sull'ingresso del Capanno il numero dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Le Tabelle, in numero di 5 per appostamento, saranno fornite direttamente dalla Provincia di Lecco al momento del rilascio della nuova autorizzazione.
3. Al di fuori del periodo di caccia stabilito dal Calendario Venatorio Provinciale, all'interno del gioco e nelle sue immediate adiacenze è vietato abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere.
4. I capanni dovranno sempre essere mantenuti in sicurezza; in caso di capanni revocati, dismessi o abbandonati, l'onere ricade sul proprietario del fondo.

### **Art. 3 – Contenuti della Domanda di Autorizzazione.**

1. La Domanda deve contenere la seguente documentazione, redatta secondo i modelli forniti dall'Ufficio Caccia e Pesca provinciale:
  - a) Domanda compilata in tutte le sue parti, con allegate due marche da bollo.
  - b) Consenso scritto e firmato del proprietario o del conduttore del terreno (o lago o stagno privato) in cui l'Appostamento è ubicato.
  - c) Un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o superiore, con l'indicazione puntuale della posizione in cui sorgerà il Capanno.
  - d) Dichiarazione attestante l'iscrizione ad un Comprensorio Alpino (CAC) o ad un Ambito di Caccia (ATC) della Provincia di Lecco, se la domanda è fatta dopo il 31 marzo, in alternativa alla dichiarazione occorre presentare l'attestazione dell'avvenuta iscrizione al CAC o all'ATC.



## **Regolamento provinciale per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia**

- e) In caso di cambio di titolarità, Copia originale dell'Autorizzazione in vigore, sottoscritta dal vecchio Titolare nella parte che riguarda la volontà di cedere l'Appostamento al soggetto che ne richiede la nuova Autorizzazione.

### **Art. 4 – Procedure, tempi di rilascio e rinnovo.**

1. L'Autorizzazione può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso di porto d'armi ad uso caccia, in corso di validità, iscritti agli ATC o ai CA provinciali.
2. Nei novanta giorni successivi alla presentazione della domanda l'Ufficio Caccia e Pesca, verificata l'inesistenza di elementi ostativi, predispone e rilascia l'Autorizzazione. In questo lasso di tempo gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale verificano, tramite sopralluoghi, il rispetto delle distanze prescritte dalla l. n. 157/1992 nonché dalla l.r. n. 26/1993.
3. In caso di presenza di elementi che impediscano il rilascio dell'Autorizzazione l'Ufficio informa anche verbalmente il richiedente e dispone l'archiviazione della domanda. Nel caso occorra un ulteriore supplemento dell'istruttoria o quando la domanda risulta incompleta, l'Ufficio Caccia e Pesca provvede a richiedere, anche verbalmente, le integrazioni necessarie.
4. Una volta predisposta l'Autorizzazione, l'Ufficio ne dà comunicazione, anche mezzo telefono, al Titolare il quale deve ritirare l'atto entro la conclusione della prima stagione venatoria successiva all'avviso, previa presentazione della ricevuta attestante il versamento della tassa di Concessione Regionale.
5. L'Autorizzazione è valida dieci anni a partire dalla data di rilascio, salvo revoca. Nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione, la tassa di concessione regionale per la caccia da capanno dovrà essere versata con le modalità e la misura prevista dal d.lgs 22 giugno 1991, n. 230 e dagli art. 45 e 46 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26.
6. Scaduta l'Autorizzazione senza che il titolare abbia presentato domanda di rinnovo, non sarà più possibile a chiunque utilizzare l'Appostamento di caccia fino alla data rilascio di nuova autorizzazione o di reiterazione di quella scaduta.
7. La richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia di Lecco almeno trenta giorni prima della data di scadenza, corredata da:
  - a) Domanda di rinnovo, compilata in tutte le sue parti, con allegate due marche da bollo.
  - b) Consenso scritto e firmato del proprietario o del conduttore del terreno (o lago o stagno privato) in cui l'Appostamento è ubicato.
8. Nei trenta giorni consecutivi successivi alla presentazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione, nelle more del rilascio, il titolare di un Appostamento potrà comunque utilizzare lo stesso esibendo, ad un eventuale controllo, la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e la ricevuta rilasciata dalla Provincia attestante la presentazione della domanda di rinnovo.

### **Art. 5 – Definizioni.**

1. Di seguito sono riportate le definizioni dei principali elementi utilizzati nel presente regolamento.
  - a) Appostamento fisso di caccia (in breve "Appostamento"): struttura complessa composta da un riparo (Capanno) e da un'area più o meno estesa, detta Gioco, caratterizzata da buona visibilità e tenuta in modo da invogliare gli uccelli a sostarvi. Nel Gioco, o al suo bordo, possono essere presenti sostegni e ripari per le gabbie dei richiami vivi. L'Appostamento fisso è destinato all'esercizio venatorio in modo esclusivo e continuativo per l'intera stagione di caccia.
  - b) Capanno di caccia (in breve "Capanno"): manufatto, realizzato in muratura o altra solida materia, posto parzialmente o totalmente fuori terra, atto al ricovero delle persone che cacciano all'interno dell'Appostamento e idoneo all'occultamento delle stesse alla vista dei volatili.
  - c) Domanda di Autorizzazione: è il documento con il quale un soggetto, in possesso dei necessari requisiti, chiede alla Provincia il rilascio di un atto che gli assegni la possibilità di cacciare in via esclusiva da un determinato Appostamento e consenta nel contempo la realizzazione del Capanno.
  - d) Autorizzazione alla caccia da Appostamento fisso (in breve "Autorizzazione"): atto con cui la Provincia, ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, autorizza sia l'attività venatoria all'interno di un Appostamento fisso sia la realizzazione del capanno di caccia. L'Autorizzazione ha validità decennale a far tempo dalla data di rilascio.
  - e) Preesistenza: indica il caso in cui l'Appostamento è attivo alla data di entrata in vigore di un provvedimento che disciplina ex novo o comunque aggiorna le regole di impianto e/o tenuta degli appostamenti stessi.
  - f) Titolare: persona a cui è rilasciata l'autorizzazione alla caccia da un determinato Appostamento fisso.
  - g) Cambio di titolarità: indica il caso in cui un Appostamento non è più utilizzato dal Titolare che vuole cederne definitivamente l'uso ad un nuovo soggetto, il quale avendone i requisiti, ne richiede Autorizzazione.
  - h) Dismissione: indica i casi in cui, per qualsiasi motivo, viene meno la validità dell'autorizzazione oppure, il Titolare esprime l'intenzione di non voler più utilizzare il Capanno.
  - i) Abbandono: indica il caso in cui, una volta scaduta l'autorizzazione o, qualora sia deceduto il titolare dell'autorizzazione in corso, nessuno abbia richiesto il rinnovo fino alla fine della stagione venatoria successiva alla data di scadenza o del decesso.
  - j) Revoca: indica l'azione che l'Amministrazione compie quando toglie al Titolare l'Autorizzazione alla caccia da Appostamento fisso (es. perché non sono più rispettate le distanze di legge o perché l'Appostamento viene a trovarsi all'interno di un'oasi, ecc.). La Revoca ha valore definitivo.